

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 10652	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata

Concorso di colpa del soggetto leso: No

Risarcimento alla costituita parte civile: no

Altro: Pena sospesa e non menzione

Quantum: anni uno e mesi quattro di reclusione con doppi benefici.

Gradi precedenti

1° Grado: Il Tribunale di Brescia lo ha riconosciuto colpevole del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché della violazione di varie norme antinfortunistiche e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione, concedendo i doppi benefici.

2° Grado: la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato non doversi procedere in ordine alle contravvenzioni perchè estinte per prescrizione e ne ha confermato la responsabilità, quanto al delitto di omicidio colposo, rideterminando la pena.

Precedente giudizio di Cassazione: no

Corte di Appello in sede di rinvio: no

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio	
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte	

Fattispecie

B, capomacchina era impegnato con il collega G.M. nei lavori di pulizia e manutenzione di un "banco oscillante" dell'impianto di colata continua del peso di circa 3850 kg e delle dimensioni di m.3 x cm.90 x cm.90. Il banco, che aveva la forma di un parallelepipedo, era stato appoggiato sulle forche di un carello elevatore manovrato dal G. e trasportato all'interno di una apposita area per essere sottoposto a lavaggio da parte di B. con una lancia a getto di acqua pressurizzata. L'infortunio si verificava mentre la vittima era intenta alle operazioni di lavaggio nel corso delle quali, sollevando il banco - su richiesta dell'operatore- ad una altezza di circa un metro per consentire la pulizia della parte inferiore del manufatto, questo era scivolato via dalle forche ed era piombato addosso al B. che ne era rimasto schiacciato.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Le responsabilità dell'imputato sono correlate alle errate e pericolose modalità di esecuzione delle operazioni di lavaggio, all'inadatto luogo ove esse venivano eseguite, agli inadatti strumenti utilizzati, all'inopportuna e rischiosa presenza del B. nella zona in cui operava il carrello. Poco rileva che il manufatto in questione sia scivolato durante o poco dopo il termine

delle operazioni di lavaggio; ciò che conta è che ciò sia avvenuto all'interno del locale destinato al lavaggio ed in occasione dello stesso. Ciò che conta è che l'infortunio si è certamente verificato a causa: 1) delle errate e pericolose modalità con le quali si provvedeva al lavaggio dei banchi; 2) della inadeguatezza del locale a ciò destinato, angusto al punto da non consentire, in caso di pericolo, possibilità di fuga;

3) dell'errato posizionamento del banco, non appoggiato su piani fissi, bensì sostenuto dalle forche di un carrello elevatore, e quindi in condizioni di instabilità; 4) della presenza, nei pressi del carrello e del banco, sollevato da terra per circa un metro, dell'operatore incaricato del lavaggio il quale, per eseguire il lavoro affidatogli, doveva necessariamente avvicinarsi pericolosamente al pesante manufatto, precariamente sostenuto dal carrello. Elementari regole di prudenza e diligenza impongono: a) di eseguire dette operazioni, riguardanti un manufatto tanto ingombrante e pesante, in condizioni di assoluta sicurezza, e, dunque, non tenendolo sospeso pericolosamente per aria, bensì appoggiato su elementi fissi, poco alti da terra; b) di impedire, al di là dei teorici divieti, ignorati da una prassi sconsiderata, che l'addetto al lavaggio si ponga pericolosamente vicino al carrello che sostiene il banco, essendo tale vicinanza, oltre che formalmente vietata, chiaramente pericolosa per la prevedibile possibilità di un ribaltamento del carico, portato su e giù per consentire il lavaggio di ogni parte di esso, e per l'assenza di vie di fuga.

All'imputato, in ragione della qualifica ricoperta, spetta anche di vigilare adeguatamente affinché siano realmente rispettate le procedure di sicurezza e le relative direttive, senza che possano costituire un alibi le dimensioni dell'azienda o il numero dei lavoratori impiegati posto che, attraverso una corretta organizzazione ed opportune disposizioni, l'imputato può essere costantemente informato sui temi della sicurezza e del rispetto, da parte degli stessi lavoratori, delle relative norme.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Note

Dell'incidente sono stati chiamati a rispondere, separatamente, anche B.G., direttore generale tecnico della società, e G.M., collega della vittima.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.